



COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO
PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Gandini n. 48
CAP.25027

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA PRESENZA DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI CONFINANTI CON TALI AREE.

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo Regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Quinzano d'Oglio o della sterilizzazione come da Legge 281/91.

Art. 2 – Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 3 – Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art.8.
3. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia anche temporanea, uno o più cani ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1. Tale custodia e/o accompagnamento è vietato ai sensi dell'art.1 lett. e) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03/10/2005 pubblicata sulla G.U.n. 281 del 02/12/2005, ai minori di anni 18, per le razze canine a rischio di maggiore aggressività elencate nella predetta ordinanza.
4. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle forze armate, alle forze di Polizia e ai gruppi cinofili di Protezione Civile quando sono utilizzati per servizio.

5. Verranno successivamente individuate dalla Giunta Comunale aree pubbliche destinate alla libera circolazione dei cani senza guinzaglio sotto il controllo dell'accompagnatore.

Art. 4 – Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - b) a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 lettera a del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00** ad **€ 100,00** oltre alla asportazione delle deiezioni solide precipitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 100,00** ad **€ 200,00**.
3. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.

Art. 5 – Museruole e guinzagli

1. Sulle aree destinate al comma 1 dell'art.3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) ad avere i cani al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando viene utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, per i cani di grandi dimensioni e/o di indole aggressiva, non può avere una lunghezza superiore a metri 1 e per i cani di piccole/medie dimensioni, la lunghezza del guinzaglio non deve essere superiore a metri 5.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengano utilizzati per la guardia di greggi e di mandrie, purchè sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica.
5. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00** a **€ 100,00**.
6. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **€ 50,00** a **€ 100,00**

7. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00
8. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 100,00

Art. 6 – Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'attività, l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 100,00 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 7 – Detenzione di cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere i cani in luoghi sprovvisti di idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani di grandi dimensioni, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno dei cortili e/o giardini recintati con una rete metallica od una cancellata avente altezza dal fondo di calpestio pari a metri 2,00.
4. La cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza ed una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non devono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. Il Sindaco, a seguito di continue e persistenti lamentele, con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile rifugio di zona, imputando le spese di mantenimento al proprietario/detentore dello stesso.

9. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00**a € **200,00**.
10. Chiunque viola le disposizioni previste dai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00**a € **200,00** fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Art. 8 – Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi, nonché nei negozi di generi alimentari, con esclusione dei cani guida per persone non vedenti a condizione che ci sia il divieto esposto.
2. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero in modo temporaneo.
3. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole, dal mese di marzo al mese di ottobre.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **50,00**a € **100,00**.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € **100,00**a € **200,00**.
6. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.
7. Chiunque viola le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione art.1 L. 20 luglio 2004 n. 189.

Art. 9 – Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente Regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nella Legge 689/81.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente Regolamento sono introitati dal Comune, in apposito capitolo.

Art. 10 – Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio di Polizia Locale o al Comando Stazione Carabinieri.

2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art.5 del presente Regolamento qualora la circostanza si ripeta per più volte per il medesimo cane, si applica anche il malgoverno di animali (art.672 del C.P., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini agli organi competenti per la cattura degli stessi.
4. le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
5. L'ufficio di Polizia Locale dovrà, almeno ogni 6 mesi, controllare l'elenco dei possessori dei cani individuati come pericolosi dall'Ordinanza Ministeriale, desunti dall'elenco del competente Ufficio Asl; la Polizia locale effettuerà periodicamente sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Art. 11 – Norme Transitorie

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente Regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili, giardini od altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per casi singoli.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini, possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati come pericolosi dall'Ordinanza Ministeriale devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi , a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 7 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell' ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per casi singoli.
4. Coloro che successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento acquistano o detengono un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell' art.7 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.